



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 78/2021 depositato il 08/06/2021

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Mezzocorona - Piazza Della Chiesa 1 38016 Mezzocorona TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 78/2021 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo ad omesso versamento IMIS anno d'imposta 2015.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come la p.f. 210/33 Luogo_1, di superficie pari ad oltre 1.300 mq., fosse adiacente alla sua abitazione (p.ed. 889) e fosse da considerare a tutti gli effetti pertinenza di quest'ultima, con conseguente esenzione dall'imposta, tenuto anche conto della realizzazione al suo interno di una piscina e di una legnaia ed a nulla rilevando il mancato accoglimento da parte del Catasto di Luogo_2 della richiesta di frazionamento n. 85/2015 tendente alla "graffatura" della p.f. 210/33 alla p.ed. 889; in subordine evidenziava l'eccessività del valore attribuito alla particella fondiaria; da ultimo sottolineava come il provvedimento fosse da annullare per carenza di motivazione, non essendo allo stesso state allegate le delibere comunali.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Mezzocorona eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato quale mera scansione di documento cartaceo; nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, dal momento che l'area in questione non poteva essere trattata come pertinenza mancando l'apposizione di rilevanti vincoli e non avendo lo stato dei luoghi subito alcuna modifica

oggettiva che ne sterilizzasse la potenzialità edificatoria; evidenziava, ancora, come il Catasto di Luogo_2 avesse del tutto correttamente escluso la natura pertinenziale dell'area, avuto riguardo alle circostanze che la p.ed. 889 già godeva di un'adeguata superficie pertinenziale e la p.f. 210/33 aveva una sua autonoma redditività con accesso autonomo ed indipendente dalla strada senza adozione di alcun elemento idoneo ad impedirne l'edificabilità; quanto alla mancata allegazione all'avviso di accertamento delle delibere, evidenziava come l'obbligo di allegazione riguardasse i soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre le delibere in questione erano state pubblicate per il periodo previsto dalla normativa e, comunque, erano ancora consultabili nel sito istituzionale del Comune; quanto al valore di € 404 al mq attribuito alla particella sottolineava come esso fosse stato calcolato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 6 della L.P. n. 14/2014 proprio al fine di prevenire l'insorgenza di contenziosi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dal convenuto in relazione al deposito del ricorso quale file PDF derivante dalla scansione di documento cartaceo e non quale file PDF "nativo" è infondata, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito (ordinanza 18324/2018 della SC) come la costituzione in giudizio dell'intimato, che si è anche difeso, ha sanato qualsiasi ipotetica nullità della notificazione e che <<il parametro in base al quale va valutato il raggiungimento dello scopo è la conoscibilità dell'atto e non la sua "navigabilità">> .

Nel merito il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.

Parte convenuta richiama a conforto della sua tesi l'insegnamento giurisprudenziale che non ha ravvisato nella realizzazione di un impianto idraulico e di un impianto elettrico per l'utilizzazione del campo da tennis e della gabbionata di contenimento della scarpata quelle opere visibili e permanenti, non rimovibili ad libitum, atte a sterilizzare definitivamente lo ius aedificandi di un'area fabbricabile (Cass. 22113/2016).

Nel caso di specie la piscina da tempo realizzata dal ricorrente sulla p.f. 210/33 Luogo_1 dimostra in modo inequivocabile come egli abbia, da un lato, voluto destinare in modo stabile e duraturo quella

particella fondiaria a servizio della limitrofa casa di abitazione di sua proprietà (p.ed. 889) e, dall'altro, come egli abbia inteso escluderne qualsiasi destinazione edificatoria.

La circostanza che il Catasto avesse rigettato la domanda volta ad accorpare la particella fondiaria nella particella edificiale non spiega rilievo dirimente, ritenendo questa Corte condivisibile l'orientamento formatosi in tal senso in giurisprudenza (ad es. CTR Lombardia n. 2992/2018; Cass. n. 19161/2004) e discutendosi qui dell'imposta relativa all'anno 2015 e, quindi, ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 741 lett. a) della Legge di bilancio 2020.

La p.f. 210/33 Luogo_1 va, pertanto, considerata quale pertinenza della p.ed. 889 e, come tale, deve ritenersi esente da IMIS in relazione all'annualità oggetto della presente vertenza.

Ricorrono, tuttavia, in ragione del susseguirsi di insegnamenti giurisprudenziali e normativi di carattere non univoco, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla, a spese compensate, l'avviso di accertamento qui impugnato